CAMERA DEI DEPUTATI N. 914

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(EVANGELISTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MORLINO)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(SCOTTI)

APPROVATO DALLA XI COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 7 novembre 1979 (Stampato n. 317)

Integrazione dell'articolo 325 del codice della navigazione, riguardante la retribuzione dei marittimi

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 9 novembre 1979

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 325 del codice della navigazione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La misura e le componenti della retribuzione sono determinate e regolate dalle norme dei contratti collettivi di lavoro ».